

Studio Notarile Morone  
10121 Torino- via Mercantini 5  
Tel +39 011 5622522 – Fax +39 011 5612271  
[societario@studiomorone.it](mailto:societario@studiomorone.it) - [www.studiomorone.it](http://www.studiomorone.it)

Costituzione dell'associazione "Adriano Sicbaldi – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Repubblica Italiana

Il cinque ottobre duemilaundici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, sono personalmente comparsi i signori:

Giancarlo Luigi CERIANA, nato ad Alessandria il 15 luglio 1937, domiciliato a Quarquento (AL), via Valente n. 9,

Pia Giuseppina DARDANELLO, nata a Cuneo il 27 gennaio 1938, domiciliata a Milano, via Tarabella n. 3,

Lorenza DARDANELLO, nata a Cuneo il giorno 11 novembre 1940, domiciliata a Basiglio (MI), via Giotto – Residenza Golfo n.353,

Marco Angelo Andrea CENTONZE, nato a Milano il 29 settembre 1945, domiciliato a Milano, piazzale Giulio Cesare n. 4,

Gabriella RIBA, nata a Torino il 24 aprile 1948, domiciliata a Rivoli (TO), corso Torino n. 9, CAP. 10098

Giorgio ANEDDU, nato a Siena il giorno 8 giugno 1951, domiciliato a Torino, Lungo Po Armando Diaz n. 8. CAP 10123

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fra i signori Giancarlo Luigi CERIANA, Pia Giuseppina DARDANELLO, Lorenza DARDANELLO, Marco Angelo Andrea CENZONE, Gabriella RIBA e Giorgio ANEDDU, cittadini italiani, è costituita l'associazione "ADRIANO SICBALDI – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" siglabile "ADRIANO SICBALDI – Onlus".

- 2 -

L'associazione ha sede in Torino, Lungo Po Cadorna numero 1.

L'associazione è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro, è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione della cultura e dell'arte e si propone di:

1. promuovere e sostenere, sia a livello locale che nazionale ed internazionale, progetti ed iniziative di carattere storico-artistico divulgativo, a favore della conoscenza della cultura e dell'arte in ogni sua forma, con particolare attenzione alla pittura italiana e piemontese del XX secolo;
2. studiare e conoscere la figura artistica di Adriano Sicbaldi pittore e Maestro del '900 italiano ed in tale contesto redigere, pubblicare e diffondere il Catalogo Generale delle sue opere, nella ricorrenza ed a celebrazione del 1° Centenario della nascita.
3. organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Enti ed, in generale, operatori interessati alle tematiche artistiche di cui sopra, esposizioni, mostre, convegni, trattenimenti letterari, ricorrenze celebrative con carattere artistico-culturale attinenti, anche in modo non diretto e specifico, alla vita e all'opera di Adriano Sicbaldi;
4. valorizzare ogni proposta di arte figurativa e decorativa in sintonia con la definizione che Sicbaldi stesso ne diede: "essere attuale rimanendo nella tradizione, che è il miglior modo per avere un futuro".

Il Consiglio Direttivo valuterà di volta in volta le richieste di cui ai punti 3) e 4) e darà il necessario assenso e/o consenso.

L'associazione opera in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'associazione ha durata illimitata.

Il consiglio direttivo dell'associazione, per i primi tre anni, è composto da sei consiglieri e, a tale carica, vengono nominati i signori:

- Giorgio ANEDDU

- Marco Angelo Andrea CENZONE
- Giancarlo Luigi CERIANA
- Lorenza DARDANELLO
- Pia Giuseppina DARDANELLO
- Gabriella RIBA.

Presidente dell'associazione viene nominata il signor Giorgio ANEDDU.  
Vice presidente dell'associazione viene nominato il signor Giancarlo Luigi CERIANA.

- 6 -

L'associazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura ed esposizione da parte di me notaio ai comparenti.

- 7 -

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

- 8 -

I comparenti richiedono le agevolazioni previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 12,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa due fogli scritto per cinque facciate intere e fino a qui della sesta.

All'origine firmato:

Giancarlo Luigi CERIANA

Pia Giuseppina DARDANELLO

Lorenza DARDANELLO

Marco Angelo Andrea CENTONZE

Gabriella RIBA

Giorgio ANEDDU

Remo Maria MORONE

**Allegato "A" al repertorio n. 472/68.**  
**STATUTO**

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e s.m.i., un'Associazione dedicata alla memoria del Pittore Adriano Sicbaldi – Maestro della pittura piemontese del '900 – denominata "Adriano Sicbaldi – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" siglabile "ADRIANO SICBALDI – Onlus".

L'Associazione deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale a Torino, Lungo Po Cadorna numero 1.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopo

L'associazione è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro, è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione della cultura e dell'arte e si propone di:

1. promuovere e sostenere, sia a livello locale che nazionale ed internazionale, progetti ed iniziative di carattere storico-artistico divulgativo, a favore della conoscenza della cultura e dell'arte in ogni sua forma, con particolare attenzione alla pittura italiana e piemontese del XX secolo;
2. studiare e conoscere la figura artistica di Adriano Sicbaldi pittore e Maestro del '900 italiano ed in tale contesto redigere, pubblicare e diffondere il Catalogo Generale delle sue opere, nella ricorrenza ed a celebrazione del 1° Centenario della nascita.
3. organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Enti ed, in generale, operatori interessati alle tematiche artistiche di cui sopra, esposizioni, mostre, convegni, trattenimenti letterari, ricorrenze celebrative con carattere artistico-culturale attinenti, anche in modo non diretto e specifico, alla vita e all'opera di Adriano Sicbaldi;

4. valorizzare ogni proposta di arte figurativa e decorativa in sintonia con la definizione che Sicbaldi stesso ne diede: “essere attuale rimanendo nella tradizione, che è il miglior modo per avere un futuro”.

Il Consiglio Direttivo valuterà di volta in volta le richieste di cui ai punti 3) e 4) e darà il necessario assenso e/o consenso.

L'associazione opera in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle direttamente connesse.

#### Art. 5 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annuali;
- contributi e liberalità di associati e terzi in forma privata;
- contributi dello Stato e di altri Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate iniziative e progetti;
- contributi di Enti ed organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari.

I proventi derivati da iniziative dirette, collaborazioni e convenzioni, le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

#### Art. 6 – Soci: criteri di ammissione ed esclusione, diritti e doveri

Sono Soci dell'Associazione:

1. coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
2. coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta di adesione, controfirmata da almeno due Soci, da far pervenire a tale Organo almeno entro 60 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale;
3. i rappresentanti di altre Associazioni artistiche, culturali, filantropiche da cui statuti si possono rilevare, oltre alle caratteristiche di cui al precedente articolo 1, comma 2, evidenti condivisioni degli scopi dell'Associazione. I soci di cui al punto 1. sono definiti “Soci fondatori”, tutti gli altri Soci in regola con gli adempimenti formali tutti i Soci sono definiti “Soci ordinari”. Tutti i soci hanno uguali diritti nella partecipazione alla vita associativa a condizione che siano rispettate le modalità ricorrenti per il mantenimento della qualifica di socio. Tra i Soci vige una disciplina uniforme al rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è pertanto espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa e tutti i soci godono del diritto di

voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La condizione di Socio si perde immediatamente per morte e per volontario recesso; si perde inoltre per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo. L'esclusione del Socio è deliberata, per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile; può inoltre essere deliberata nei confronti del Socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale nonostante due o più solleciti.

Ogni Socio:

- è tenuto al versamento della quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria; le quote associative sono sempre irripetibili;
- può presentare per iscritto proposte, suggerimenti, richieste al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea dei Soci.
- Può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con a.r. diretta al Presidenza dell'Associazione. Il recesso comunicato dopo lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria annuale non esonera dal versamento della quota associativa relativa all'anno in corso alla data di ricevimento della comunicazione.

I soci hanno l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo e/o recapito, ed ogni successiva variazione, dove devono essere inviate le comunicazione da parte dell'Associazione.

#### Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Segretario Tesoriere;
- il Comitato Tecnico;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi a piè di lista per spese sostenute nell'adempimento delle attività sociali.

#### Art. 8 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo e si riunisce, di regola, entro il 31 marzo per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente, del Bilancio

Preventivo e Programmatico per l'anno in corso, compresa la conferma o la rideterminazione per la quota associativa annuale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario; è altresì convocata su richiesta scritta e motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale: in tal caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione o in altro idoneo luogo, purché in Italia. L'avviso di convocazione sarà affisso in sede e comunicato a tutti gli associati per posta ordinaria o tramite telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà contenere l'indicazione di data, luogo e ora della prima e seconda convocazione (da prevedersi almeno un'ora dopo la prima), nonché l'Ordine del Giorno degli argomenti in discussione.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se in presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota associativa; in seconda convocazione l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni si intendono in entrambi i casi adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per apportare modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di due terzi dei soci in regola con il versamento della quota associativa, e la maggioranza almeno pari, in percentuale, al settantacinque per cento dei presenti.

La regolarizzazione della qualifica di Socio può avvenire fino al momento in cui il Presidente dichiara l'apertura dei lavori.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe, conferitegli per iscritto: in tal caso potrà esprimere un altro voto per ciascuna delle deleghe in suo possesso.

Non possono essere portatori di delega, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, ed gli eventuali membri del Collegio di Revisori.

Il voto è espresso, di norma, in forma palese; potrà essere segreto, a richiesta di almeno tre soci presenti, qualora riguardi persona fisiche, ancorché non presenti in Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; se necessario anche da un Presidente designato dalla stessa Assemblea ad inizio lavori.

L'Assemblea nomina un Segretario che verifica la regolarità della convocazione e delle deleghe e redige un sintetico verbale della riunione che, sottoscritto e controfirmato dal Presidente, dovrà essere conservato in un apposito libro consultabile dai Soci.

## Art. 9 - Consiglio Direttivo, nomina, durata e compiti

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene eletto in sede di Assemblea Ordinaria annuale, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo che, nel corso dell'esercizio, perdono per qualsiasi motivo tale qualifica, sono immediatamente sostituibile per cooptazione e restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso, se confermati dalla successiva Assemblea ordinaria. La stessa Assemblea procederà, in caso contrario, alla elezione di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli decaduti.

Il Consiglio Direttivo appena costituito elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, che assumono di fatto la Presidenza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno nell'arco delle quattro stagioni; può essere convocato su richiesta di almeno tre terzi dei suoi componenti ed anche per scelta individuale del Presidente qualora questi ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in luogo idoneo, previa convocazione scritta, per telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione e deve essere fatta in modo tale da garantire il ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni ed è consentito l'uso del telegramma.

La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che per giustificato motivo sia assente a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, previa presa d'atto dello stesso Consiglio, decade irrevocabilmente la carica.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza della maggioranza dei propri componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse presenza per delega.

Ad ogni riunione viene nominato un Segretario che trascrive sull'apposito libro dei verbali un conciso resoconto dei lavori.

Il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione e l'amministrazione dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, predispone l'ordine del giorno dei lavori ed esegue le deliberazioni assunte;
- predispone il Conto Consuntivo, il Bilancio di Previsione e la relazione programmatica da sottoporre al collegio dei Revisori per quanto di competenza, se nominato, o direttamente dall'Assemblea Ordinaria;



- in sede di formazione del Bilancio di Previsione propone l'ammontare della quota associativa annua ed ogni altro eventuale contributo a carico dei Soci per il finanziamento delle spese obbligatorie indispensabile per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- nomina il Tesoriere e i membri del Comitato Tecnico;
- è competente per ogni atto di ordinario e straordinaria amministrazione non espressamente attribuito all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della conservazione e dell'aggiornamento di tutta la documentazione dell'Associazione ed in particolare di:

Libro Soci;

Libro Giornale della contabilità sociale;

Libro verbali delle assemblee;

Libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### Art. 10 – Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nel corso della prima riunione, da tenersi non appena concluso l'Assemblea in cui è stato eletto il Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e, in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, congiuntamente con il Tesoriere movimenta e dispone della Cassa dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente.

#### Art. 11 – Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'Assemblea Generale in cui è stato eletto, dura in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota sociale. Il Segretario Tesoriere collabora costantemente con il Presidente, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei libri sociali con particolare riferimento al Libro Giornale della contabilità e a tal fine custodisce il libretto bancario, sul quale sono depositati tutti i fondi dell'Associazione che, a comprovata necessità, movimenta ed utilizza esclusivamente con la firma congiunta del Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano di età.

## Art. 12 – Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone, anche estranee all'Associazione, dotate di particolare competenza ed esperienza nei settori delle attività statutarie ed ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da altro membro del Consiglio Direttivo da lui designato e si compone di un numero di membri non superiore a cinque.

Il Comitato Tecnico cura la tenuta e l'aggiornamento del Catalogo Generale delle opere di Adriano Sicbaldi di cui al precedente art. 4; propone le iniziative necessarie ai fini del riconoscimento di autenticità delle opere del Maestro, comprese quelle che, ancorché firmate, non risultino in alcun modo citate nella redazione del catalogo e nei documenti ufficiali allegati (supporti informatici ed archivio personale dell'Artista).

## Art. 13 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se previsto dalla legge o nominato dall'Assemblea qualora ritenuto opportuno. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Possono farne parte anche non soci, purché in possesso di esperienza tecnico-contabile e/o amministrativa.

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione associativa; relaziona dettagliatamente sul rendiconto annuale prima che lo stesso venga presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Può esprimere pareri, non vincolanti, sulla gestione dell'Associazione.

## Art. 14 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; di seguito il Consiglio Direttivo deve predisporre il Conto Consultivo e il Bilancio di Previsione e lo mette a disposizione dei soci per i quindici giorni precedenti all'Assemblea.

Il bilancio dopo la sua approvazione, resta a disposizione dei soci per consultazione o richiesta di copia.

Le spese di copia e spedizione sono a carico del Socio richiedente.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione non siano imposte per legge o

siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 15 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Associazione Straordinaria che, verificati i presupposti che rendono materialmente impossibili o irraggiungibili gli scopi statutari, vota per lo scioglimento con maggioranza superiore al 75 per cento dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori con il compito di devolvere l'eventuale patrimonio residuo a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dalla stessa Assemblea oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 16 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nell'Atto costitutivo e nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile nonché a quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la prima volta gli organi e le cariche associative possono essere nominati in sede di atto costitutivo.

Firmato:

Giancarlo Luigi CERIANA

Pia Giuseppina DARDANELLO

Lorenza DARDANELLO

Marco Angelo Andrea CENZONE

Gabriella RIBA

Giorgio ANEDDU

Remo Maria MORONE